



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 novembre 2008 (28.11)
(OR. en)**

16456/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0204 (CNS)**

**CODIF 167
AGRILEG 217**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	21 novembre 2008
Oggetto:	Proposta di direttiva del Consiglio che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (versione codificata)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

Conformemente al metodo di lavoro convenuto il 10 giugno 2003, le delegazioni sono invitate a trasmettere le loro osservazioni sulla proposta di codificazione entro il 12 gennaio 2009 ai seguenti indirizzi:

secretariat.jl-codification@consilium.europa.eu **E** sj-codification@ec.europa.eu.

Si richiama l'attenzione delle delegazioni sulla Guida pratica della codificazione (doc. ST 15993/08 REV 1 del 27 novembre 2008), in particolare sul punto 6 che fornisce indicazioni sulla forma e la presentazione delle osservazioni delle delegazioni.

All.: COM(2008) 697 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 20.11.2008
COM(2008) 697 definitivo

2008/0204 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

**che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina
(versione codificata)**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti specifici che la normativa gli riconosce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso¹ di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.
3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità², sottolineando l'importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina³. La nuova direttiva sostituisce i vari atti che essa incorpora⁴, preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

¹ COM(87) 868 PV.

² V. allegato 3, parte A delle conclusioni.

³ Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

⁴ Allegato V, parte A, della presente proposta.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in tutte le lingue ufficiali, della direttiva 92/35/CEE e degli strumenti di modifica della stessa, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato VI della direttiva codificata.

Proposta di

DIRETTIVA .../.../CE DEL CONSIGLIO

del [...]

che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (versione codificata)

(testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo ☒ 37 ☒,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

considerando quanto segue:



- (1) La direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina³, è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese⁴. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.
-

↓ 92/35/CEE considerando (1)
(adattato)

- (2) La direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi⁵, è intesa a liberalizzare i movimenti di equidi nel territorio

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU L 157 del 10.6.1992, pag. 1.

⁴ V. allegato V, parte A.

⁵ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

comunitario. Si dovrebbero fissare misure comunitarie per l'armonizzazione delle norme di controllo e delle misure di lotta contro la peste equina.

↓ 92/35/CEE considerando (2)

- (3) Siffatte misure dovrebbero permettere di garantire lo sviluppo razionale del settore agricolo e contribuiscono alla tutela della salute degli animali nella Comunità.
-

↓ 92/35/CEE considerando (3)

- (4) Un focolaio di questa malattia può assumere rapidamente un carattere epizootico causando mortalità e perturbazioni che possono ridurre fortemente la redditività dell'allevamento.
-

↓ 92/35/CEE considerando (4)

- (5) Le misure di lotta dovrebbero essere prese non appena si sospetta la presenza della malattia e un intervento immediato ed efficace dovrebbe essere attuato sin da quando la malattia è stata confermata, onde tutelare la salute degli animali nella Comunità.
-

↓ 92/35/CEE considerando (5)

- (6) Le misure da prendere dovrebbero prevenire la propagazione della peste equina; a questo proposito, dovrebbe essere organizzato un controllo rigoroso dei movimenti degli animali suscettibili di trasmettere l'infezione nonché una disinfezione delle aziende infette.
-

↓ 92/35/CEE considerando (6)

- (7) Occorre precisare le condizioni in cui la vaccinazione contro la peste equina può essere praticata, nonché le norme secondo cui dovrebbe essere effettuata.
-

↓ 92/35/CEE considerando (7)

- (8) Per meglio controllare la malattia, è opportuno delimitare zone di protezione e di sorveglianza in funzione dei fattori di ordine geografico, amministrativo, ecologico ed epizootologico.
-

↓ 92/35/CEE considerando (8)
(adattato)

- (9) È indispensabile un'indagine epizootologica approfondita onde prevenire qualsiasi propagazione della malattia.

↓ 92/35/CEE considerando (9)

- (10) Le disposizioni dell'articolo 3 della decisione [90/424/CEE] del Consiglio, del [26 giugno 1990], relativa a talune spese nel settore veterinario⁶, sono applicabili qualora si manifesti la peste equina.

↓

- (11) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁷.
- (12) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato V, parte B,

↓ 92/35/CEE

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, sono applicabili, all'occorrenza, le definizioni che figurano all'articolo 2 della direttiva 90/426/CEE.

Tuttavia si intende per «azienda» l'azienda ai sensi della direttiva 90/426/CEE e le riserve naturali in cui gli equidi sono allo stato brado.

Inoltre si intende per:

- a) «*proprietario o detentore*»: qualsiasi persona, fisica o giuridica, che sia proprietaria degli equidi o sia incaricata di allevarli dietro compenso finanziario o meno;

↓ 92/35/CEE (adattato)

- b) «*vettore*»: l'insetto della specie «*Culicoides imicola*» o qualsiasi altro insetto del genere culicoide suscettibile di trasmettere la peste equina, da identificare secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, previo parere dell'Agencia per la sicurezza alimentare .
- c) «*conferma dell'infezione*»: la dichiarazione, fatta dall'autorità competente, della presenza della peste equina basata sui risultati di laboratorio; in caso di

⁶ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

⁷ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

epizoozia , tuttavia, l'autorità competente può anche confermare la malattia in base a risultati clinici e/o epizooziologici ;

- d) «*autorità competente*»: l'autorità centrale di uno Stato membro competente per effettuare i controlli veterinari o qualsiasi autorità veterinaria cui essa abbia delegato tale competenza;
- e) «*veterinario ufficiale*»: il veterinario designato dall'autorità competente.

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono affinché il sospetto o l'esistenza di peste equina siano obbligatoriamente e immediatamente notificati all'autorità competente.

Articolo 4

1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora in un'azienda si trovino uno o più equidi sospetti di peste equina, il veterinario ufficiale applichi immediatamente i mezzi di indagine ufficiali intesi a confermare o ad escludere la presenza della malattia.

2. Appena il sospetto è stato notificato, il veterinario ufficiale:

- a) dispone che l'azienda sia sottoposta a vigilanza ufficiale;
- b) fa procedere:
 - i) al censimento ufficiale degli equidi, con indicazione per ciascuna specie, del numero di equidi già morti, infetti o suscettibili di essere infetti, e all'aggiornamento del censimento per tener conto degli equidi nati o morti durante il periodo di sospetto; i dati di tale censimento devono essere esibiti a richiesta e possono essere controllati a ogni visita;
 - ii) al censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo, verificando che vengano posti in atto appropriati metodi di disinfestazione;
 - iii) a un'indagine epizooziologica conformemente all'articolo 7;
- c) visita regolarmente la(le) azienda(e) quando:
 - i) esamina ciascun equide presente nell'azienda;
 - ii) procede a un esame clinico approfondito o all'autopsia degli animali sospetti o morti ed effettua i prelievi necessari agli esami di laboratorio;

- d) provvede affinché:
- i) tutti gli equidi della(e) azienda(e) siano trattenuti nei loro locali di stabulazione o in altri luoghi protetti dal vettore;
 - ii) qualsiasi movimento di equidi in provenienza dalla(e) azienda(e) o a destinazione della(e) stessa(e) venga proibito;
 - iii) all'interno o nei dintorni dei fabbricati di stabulazione degli equidi si ricorra ai mezzi opportuni di disinfestazione;
 - iv) i cadaveri degli equidi morti nell'azienda siano distrutti, eliminati, incinerati o sotterrati conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁸.

3. In attesa dell'attuazione delle misure di cui al paragrafo 2, il proprietario o il detentore di qualsiasi animale sospetto di infezione prende tutte le misure conservative per conformarsi alle disposizioni del paragrafo 2, lettera d).

4. L'autorità competente può applicare le misure di cui al paragrafo 2 ad altre aziende qualora, in funzione dell'ubicazione e della situazione geografica dei fabbricati o di contatti con l'azienda in cui si sospetta la presenza della malattia, vi siano fondati motivi per sospettare un'eventuale contaminazione.

5. Oltre alle disposizioni del paragrafo 2, possono essere fissate disposizioni specifiche secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2, per le riserve naturali in cui gli equidi sono allo stato brado.

6. Le misure di cui al presente articolo sono revocate dal veterinario ufficiale soltanto quando il sospetto di peste equina sia escluso dall'autorità competente.

Articolo 5

La vaccinazione contro la peste equina può essere praticata solo conformemente alle disposizioni previste dalla presente direttiva.

Articolo 6

1. Quando la presenza di peste equina è ufficialmente confermata il veterinario ufficiale:

- a) fa procedere senza indugio alla messa a morte degli equidi infetti, colpiti o che presentano manifestazioni cliniche di peste equina;
- b) fa distruggere, eliminare, incinerare o sotterrare i cadaveri degli equidi di cui alla lettera a), conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002;

⁸ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1 .

- c) estende le misure di cui all'articolo 4 alle aziende che si trovino nel raggio di 20 km (compreso nella zona di protezione) intorno alla(e) azienda(e) infetta(e);
- d) dispone che si proceda, nella zona di cui alla lettera c), alla vaccinazione sistematica di tutti gli equidi con un vaccino autorizzato dall'autorità competente nonché alla loro identificazione, facendo apporre un marchio chiaro e indelebile con un metodo convenuto secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2. Tuttavia, in funzione delle circostanze epizootologiche , meteorologiche, geografiche o climatologiche, l'autorità competente può derogare agli obblighi di vaccinazione. Essa ne informa la Commissione;
- e) dispone che sia effettuata un'indagine epizootologica conformemente all'articolo 7.

2. L'autorità competente può estendere le misure di cui al paragrafo 1 oltre la zona di cui al paragrafo 1, lettera c) nel caso in cui la situazione geografica, ecologica o meteorologica, oppure i movimenti da o verso l'azienda in cui la malattia è stata confermata, autorizzino a sospettare un'eventuale diffusione della peste equina. Essa ne informa la Commissione.

3. Nel caso in cui la zona di cui al paragrafo 1 sia situata nel territorio di più Stati membri, le autorità competenti degli Stati membri interessati cooperano allo scopo di delimitare tale zona. Se necessario, la zona è delimitata secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 7

1. L'indagine epizootologica verte sugli aspetti seguenti:

- a) la durata del periodo in cui può essere stata presente nell'azienda la peste equina;
- b) l'origine probabile della peste equina nell'azienda e l'identificazione delle altre aziende in cui gli equidi possono essere stati infettati o contaminati dalla stessa fonte del virus;
- c) la presenza e la distribuzione dei vettori della malattia;
- d) i movimenti di equidi in provenienza o a destinazione delle aziende in questione o l'eventuale uscita dei cadaveri di equidi da dette aziende.

2. Per coordinare pienamente tutte le misure necessarie all'eradicazione della peste equina con la massima tempestività e per condurre l'indagine epizootologica viene istituita una cellula di crisi.

Le norme generali riguardanti le cellule di crisi a livello nazionale e a livello comunitario sono adottate dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione.

Articolo 8

1. Gli Stati membri provvedono affinché, a complemento delle misure di cui all'articolo 6, l'autorità competente delimiti una zona di protezione e una zona di sorveglianza. La delimitazione delle zone deve tener conto dei fattori di ordine geografico, amministrativo, ecologico ed epizootologico connessi con la peste equina nonché delle strutture di controllo.

2. La zona di protezione è costituita da una parte del territorio comunitario avente un raggio minimo di 100 km intorno all'azienda infetta.

3. La zona di sorveglianza è costituita da una parte del territorio comunitario profonda almeno 50 km oltre i limiti della zona di protezione e in cui nei dodici mesi precedenti non sia stata praticata alcuna vaccinazione sistematica.

4. Nel caso in cui le zone di cui ai paragrafi 2 e 3 siano situate nel territorio di più Stati membri, le autorità competenti degli Stati membri interessati cooperano allo scopo di delimitare tali zone. Tuttavia, se necessario, la zona di protezione e la zona di sorveglianza sono delimitate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

3. A richiesta debitamente giustificata di uno Stato membro può essere presa, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2 una decisione intesa a modificare la delimitazione delle zone definite in conformità dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, in funzione:

- a) della loro situazione geografica e dei fattori ecologici;
- b) delle condizioni meteorologiche;
- c) della presenza e della distribuzione del vettore;
- d) dei risultati degli studi epizootologici effettuati conformemente all'articolo 7;
- e) dei risultati degli esami di laboratorio;
- f) dell'applicazione delle misure di lotta e in particolare della disinfestazione.

Articolo 9

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano applicate le misure seguenti nella zona di protezione:

- a) identificazione di tutte le aziende che sono situate nella zona e detengono equidi;
- b) esecuzione da parte del veterinario ufficiale:
 - i) di visite periodiche in tutte le aziende che detengono equidi;

- ii) di un esame clinico di tali equidi, compreso eventualmente un prelievo di campioni a fini di esami di laboratorio, fermo restando che sia tenuto un registro delle visite effettuate e delle osservazioni fatte;
- c) mantenimento degli equidi nell'azienda in cui si trovano tranne se sono trasportati direttamente e sotto controllo ufficiale in un macello ubicato in detta zona per una macellazione d'urgenza o, se in detta zona non esistono macelli, in un macello situato nella zona di sorveglianza e designato dall'autorità competente.

2. A complemento delle misure di cui al paragrafo 1, la vaccinazione sistematica degli equidi contro la peste equina e la loro identificazione nella zona di protezione possono essere decise secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 10

Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) nella zona di sorveglianza si applichino le misure di cui all'articolo 9, paragrafo 1. Tuttavia, se in detta zona non vi sono macelli, gli equidi possono essere abbattuti nella zona di protezione, in un macello designato dall'autorità competente;
- b) nelle zone di sorveglianza sia vietata qualsiasi vaccinazione contro la peste equina.

Articolo 11

La durata di applicazione e di mantenimento delle misure previste agli articoli 6, 8, 9 e 10 è stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2. Essa non può in alcun caso essere inferiore a 12 mesi se la vaccinazione è stata praticata conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 e all'articolo 9, paragrafo 2.

Tuttavia, in deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) e all'articolo 10, lettera a):

- a) gli equidi della zona di protezione e della zona di sorveglianza possono essere spediti, sotto controllo ufficiale e secondo le condizioni previste all'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 90/426/CEE, al centro di quarantena previsto alla lettera d) di detta disposizione;
- b) i movimenti degli equidi all'interno delle zone che hanno lo stesso statuto sono subordinati all'autorizzazione dell'autorità competente sulla base delle norme seguenti:
 - i) gli equidi devono:
 - far l'oggetto di un previo controllo ufficiale,
 - far l'oggetto di un'identificazione, ed
 - essere accompagnati da un documento ufficiale;

- ii) gli Stati membri provvedono, in ogni caso, affinché gli equidi vaccinati da meno di 60 giorni non possano uscire dall'azienda in cui si trovano al momento in cui è stata praticata la vaccinazione;
-

↓ 92/35/CEE (adattato)

- iii) gli Stati membri informano la Commissione, in sede di ☒ comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 1 ☒, in merito alle misure prese al riguardo.
-

↓ 92/35/CEE

Articolo 12

Qualora in una determinata regione l'epizoozia di peste equina presenti carattere di eccezionale gravità, tutte le misure supplementari che devono essere prese dagli Stati membri interessati sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 13

Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente prenda tutte le misure necessarie perché tutte le persone stabilite nelle zone di protezione e di sorveglianza siano perfettamente al corrente delle restrizioni in vigore e adottino tutte le disposizioni necessarie per garantire un'adeguata applicazione delle misure suddette.

↓ 2008/73/CE, art. 14, punto 1

Articolo 14

1. Per effettuare gli esami di laboratorio previsti dalla presente direttiva, gli Stati membri designano un laboratorio nazionale e mettono i dati relativi a tale laboratorio e le loro successive modifiche a disposizione degli altri Stati membri e del pubblico.

Norme dettagliate per applicare il presente articolo in modo uniforme possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

2. Le funzioni e responsabilità dei laboratori nazionali designati ai sensi del paragrafo 1 sono precisate nell'allegato I.

3. I laboratori nazionali designati ai sensi del paragrafo 1 si tengono in contatto con il laboratorio di riferimento comunitario di cui all'articolo 15.

Articolo 15

Il laboratorio comunitario di riferimento per la peste equina è indicato all'allegato II. Fatte salve le disposizioni previste nella decisione [90/424/CEE], in particolare [l'articolo 28], le funzioni di questo laboratorio sono definite all'allegato III della presente direttiva.

Articolo 16

Esperti della Commissione possono procedere, laddove ciò sia necessario per l'applicazione uniforme della presente direttiva e in collaborazione con le autorità competenti, a controlli sul posto. A tale scopo possono verificare, controllando una percentuale rappresentativa di aziende, se le autorità competenti controllino il rispetto delle disposizioni della presente direttiva. La Commissione informa gli Stati membri dei risultati dei controlli effettuati.

Lo Stato membro nel cui territorio è effettuato un controllo assiste gli esperti nell'adempimento della loro missione.

Le modalità generali di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 17

1. Ogni Stato membro redige un piano di intervento in cui viene precisato il modo in cui detto Stato applica le misure previste dalla presente direttiva.

Tale piano deve consentire l'accesso agli impianti, alle attrezzature, al personale e a ogni altra struttura appropriata necessari per una rapida ed efficace eradicazione della malattia.

2. I criteri da seguire per la stesura dei piani di cui al paragrafo 1 figurano all'allegato IV.

I piani stabiliti conformemente a questi criteri sono presentati alla Commissione entro ☒ il 18 agosto 1992 ☒.

La Commissione esamina i piani allo scopo di determinare se essi consentano di raggiungere l'obiettivo perseguito e suggerisce allo Stato membro interessato qualsiasi modifica necessaria, in particolare per garantire che siano compatibili con quelli degli altri Stati membri.

La Commissione approva i piani, eventualmente modificati, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

I piani possono essere successivamente modificati o completati, secondo la stessa procedura, per tener conto degli sviluppi della situazione.

Articolo 18

Gli allegati sono modificati secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

↓ 806/2003 art. 3 e allegato III,
punto 29 (adattato)

Articolo 19

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall'articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

↓

Articolo 20

La direttiva 92/35/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato V, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati all'allegato V, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato VI.

Articolo 21

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Si applica a decorrere dal 2 gennaio 2010.

⁹ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

Articolo 22

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

[...]

ALLEGATO I

FUNZIONI DEI LABORATORI DI PESTE EQUINA

I laboratori nazionali di peste equina sono competenti per il coordinamento delle norme e dei metodi diagnostici definiti in ciascun laboratorio diagnostico dello Stato membro, per l'utilizzazione dei reagenti e per la prova dei vaccini. A questo scopo essi:

- a) possono fornire i reagenti diagnostici ai laboratori diagnostici che lo richiedono;
 - b) controllano la qualità di tutti i reagenti diagnostici usati nello Stato membro;
 - c) organizzano periodicamente prove comparative;
 - d) conservano isolati di virus della peste equina provenienti da casi individuati nello Stato membro;
 - e) garantiscono la conferma dei risultati positivi ottenuti nei laboratori diagnostici regionali.
-

↓ 2007/729/CE allegato, punto 3, lettera b)
--

ALLEGATO II

LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO

Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete
Carretera de Algete, km 8
E-28110 Algete (Madrid)

Tel. (34) 916 29 03 00
Fax (34) 916 29 05 98

E-mail: lcv@mapya.es

ALLEGATO III

FUNZIONI DEL LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LA PESTE EQUINA

Il laboratorio comunitario di riferimento per la peste equina ha le seguenti funzioni:

- 1) coordinare, in consultazione con la Commissione, i metodi di diagnosi della peste equina negli Stati membri, in particolare mediante:
 - a) la specificazione, la detenzione e il rilascio dei ceppi di virus della peste equina ai fini delle prove sierologiche e della preparazione dell'antisiero;
 - b) il rilascio dei sieri di riferimento e di altri reagenti di riferimento ai laboratori di riferimento nazionali ai fini della standardizzazione delle prove e dei reagenti utilizzati in ogni Stato membro;
 - c) la creazione e la conservazione di una collezione di ceppi e di isolati del virus della peste equina;
 - d) l'organizzazione periodica di prove comparative comunitarie delle procedure di diagnosi;
 - e) la raccolta e il raffronto dei dati e delle informazioni concernenti i metodi di diagnosi utilizzati e i risultati delle prove effettuate nella Comunità;
 - f) la caratterizzazione degli isolati del virus della peste equina mediante metodi più avanzati al fine di consentire una migliore comprensione della epizootiologia della peste equina;
 - g) il controllo dell'evoluzione della situazione in tutto il mondo in materia di sorveglianza, di epizootiologia e di prevenzione della peste equina;
- 2) apportare un aiuto attivo all'individuazione dei focolai di peste equina negli Stati membri mediante lo studio negli isolati del virus che gli vengono inviati per conferma della diagnosi, caratterizzazione e studi epizootiologici;
- 3) agevolare la formazione o il riciclaggio degli esperti in diagnosi di laboratorio in vista dell'armonizzazione delle tecniche diagnostiche in tutta la Comunità;

- 4) procedere a scambi di informazioni mutue e reciproche con il laboratorio mondiale della peste equina designato dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), in particolare per quanto riguarda lo sviluppo della situazione mondiale in materia di peste equina.

ALLEGATO IV

CRITERI MINIMI APPLICABILI AI PIANI DI INTERVENTO

I piani di intervento devono prevedere almeno:

- 1) la creazione, a livello nazionale, di una cellula di crisi incaricata del coordinamento di tutte le misure di urgenza nello Stato membro;
- 2) un elenco dei centri locali di urgenza dotati di strutture adeguate per il coordinamento delle misure di controllo a livello locale;
- 3) informazioni dettagliate sul personale incaricato delle misure di urgenza, le sue qualifiche e le sue responsabilità;
- 4) la possibilità, per qualsiasi centro locale di urgenza di contattare rapidamente persone/organizzazioni direttamente o indirettamente interessate a un'infestazione;
- 5) la disponibilità di attrezzature e materiale necessari per la corretta esecuzione delle misure di urgenza;
- 6) istruzioni precise sulle azioni da adottare, comprendenti i mezzi di distruzione delle carcasse, in caso di infezione o contagio sospetti o confermati;
- 7) programmi di formazione per aggiornare e sviluppare le conoscenze relative alle procedure sul terreno e alle procedure amministrative;
- 8) per i laboratori di diagnosi, un servizio di esami *post mortem*, le apparecchiature per gli esami sierologici, istologici, ecc., e l'aggiornamento delle tecniche di diagnosi rapida (a tal fine occorre adottare disposizioni sul trasporto rapido di campioni);
- 9) precisioni relative al quantitativo di vaccini contro la peste equina considerato necessario in caso di ripristino della vaccinazione di emergenza;
- 10) disposizioni regolamentari per la realizzazione dei piani di intervento.



ALLEGATO V

Parte A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive (di cui all'articolo 20)

Direttiva 92/35/CEE del Consiglio
(GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19)

Atto di adesione del 1994, allegato I,
punto V.E.I.2.B.3
(GU C 241 del 29.8.1994, pagg. 132 e 155)

Regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio
(GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1)

limitatamente all'allegato III,
punto 29

Atto di adesione del 2003, allegato II,
punto 6.B.I.22
(GU L 236 del 9.12.2003, pag. 381)

Decisione 2006/911/CE della Commissione
(GU L 346 del 9.12.2006, pag. 41)

limitatamente ai riferimenti alla
direttiva 92/35/CEE fatti
all'articolo 1 e all'allegato, punto 5

Direttiva 2006/104/CE del Consiglio
(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352)

limitatamente ai riferimenti alla
direttiva 92/35/CEE fatti
all'articolo 1 e all'allegato, punto I.6

Decisione 2007/729/CE della Commissione
(GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26)

limitatamente ai riferimenti alla
direttiva 92/35/CEE fatti
all'articolo 1 e all'allegato, punto 3

Direttiva 2008/73/CE del Consiglio
(GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40)

limitatamente all'articolo 14

Parte B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale (di cui all'articolo 20)

Direttiva	Termine di attuazione
92/35/CEE	31 dicembre 1992
2006/104/CE	1° gennaio 2007
2008/73/CE	1° gennaio 2010

ALLEGATO VI

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 92/35/CEE	Presente direttiva
Articoli da 1 a 6	Articoli da 1 a 6
Articolo 7, paragrafo 1, dal primo al quarto trattino	Articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b) c) e d)
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 8, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 8, paragrafo 3
Articolo 8, paragrafo 2, lettera c)	Articolo 8, paragrafo 4
Articolo 8, paragrafo 3, alinea	Articolo 8, paragrafo 5, alinea
Articolo 8, paragrafo 3, dal primo al sesto trattino	Articolo 8, paragrafo 5, lettere da a) a f)
Articolo 9, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 9, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 9, paragrafo 1, lettera b), primo trattino	Articolo 9, paragrafo 1, lettera b), i)
Articolo 9, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino	Articolo 9, paragrafo 1, lettera b), ii)
Articolo 9, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 9, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 9, paragrafo 2	Articolo 9, paragrafo 2
Articolo 10, alinea	Articolo 10, alinea
Articolo 10, punto 1)	Articolo 10, lettera a)
Articolo 10, punto 2)	Articolo 10, lettera b)
Articoli da 11 a 18	Articoli da 11 a 18
Articolo 19, paragrafi 1 e 2	Articolo 19, paragrafi 1 e 2
Articolo 19, paragrafo 3	—
Articolo 20	—

Articolo 21

—

—

Articolo 22

Allegato I, sezione B.

Allegato II

Allegato III

Allegato IV

—

—

—

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 22

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Allegato IV

Allegato V

Allegato VI